



REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

INDICE

Articoli:

- 1. OGGETTO**
- 2. CONCETTO DI AREA DI CIRCOLAZIONE**
- 3. DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE**
- 4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**
- 5. COMMISSIONE CONSULTIVA**
- 6. NOMINA DELLA COMMISSIONE**
- 7. COMPITI DELLA COMMISSIONE**
- 8. PROCEDURA**
- 9. MODIFICA DI DENOMINAZIONE**
- 10. CARATTERISTICHE DELLE TARGHE**
- 11. NUMERAZIONE CIVICA**
- 12. NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE**
- 13. NUMERAZIONE CIVICA NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE**
- 14. NUMERI CIVICI PER I FUTURI ACCESSI**
- 15. TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA**
- 16. NUMERAZIONE INTERNA**
- 17. TARGHE NUMERAZIONE INTERNA**
- 18. RICHIESTA ED ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA**
- 19. OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI**
- 20. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE**
- 21. OBBLIGHI DEL COMUNE**
- 22. SANZIONI**
- 23. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica ed il relativo procedimento amministrativo d'assegnazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa. Raffaella Iacarusò)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della Toponomastica cittadina e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

TOPONOMASTICA:

- R.D. 10-05-1923, n. 1158;
- Legge 23-06-1927, n. 1188

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n. 1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.
- ISTAT Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n° 29 edizione 1992.

Art. 2 Concetto di area di circolazione

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, via, viale, vicolo, largo o simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Art. 3 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 4 Procedimento Amministrativo

1) Il procedimento amministrativo inerente le proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'Ufficio Anagrafe a cui compete l'iniziativa, l'istruttoria e l'emissione del provvedimento finale.

2) Per il procedimento amministrativo inerente l'assegnazione di numeri civici ed interni il Servizio Anagrafe si avvarrà dell'U.O. SIT per quanto riguarda le proposte progettuali d'assegnazione e della Polizia Municipale per quanto riguarda le verifiche ed eventuali

sanzioni in merito alla corretta applicazione del presente regolamento nei modi e termini di seguito determinati.

3) Ogni Ufficio Comunale per quanto di propria competenza dovrà trasmettere all'Ufficio Anagrafe tutti gli atti, provvedimenti o informazioni utili al fine della istruttoria che riguardano la toponomastica.

Art. 5 Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato ed è composta da due Consiglieri Comunali designati rispettivamente uno dai gruppi di maggioranza ed uno dal gruppo di minoranza. Sono invitati permanenti l'Assessore alla Cultura e l'Assessore alla memoria storica. La funzione di verbalizzante è affidata ad un dipendente del Servizio Anagrafe .

I lavori della Commissione dovranno concludersi con l'emanazione di un verbale-nulla osta che contenga il parere relativamente all'oggetto della convocazione e le relative prescrizioni.

Art. 6 Nomina della Commissione

La Commissione prevista dall'art.5 è nominata dal Sindaco e resta in carica sino alla assunzione di un successivo provvedimento . La sostituzione dei due membri esterni per dimissioni sarà effettuata automaticamente tramite informativa del Sindaco alla Giunta, i nuovi membri individuati dovranno possedere le medesime caratteristiche di cui all'art. 5.

Art. 7 Compiti della Commissione

La Commissione ha il compito di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere non vincolante della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 8 Procedura

L'atto amministrativo, deliberazione, che approva la denominazione di nuove aree di circolazione è di competenza della Giunta Comunale e deve essere inviato al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 9 Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed ottenere il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Le targhe così modificate dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 10 Caratteristiche delle targhe

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune e comunque in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa. Raffaella Iacarusò)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

Le caratteristiche delle targhe dovranno essere inoltre valutate dalla Commissione di cui all'art. 5. tale valutazione è vincolante se trattasi di targhe apposte nei centri storici o in zone di particolare interesse storico.

Le targhe dovranno essere collocate:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra e ove possibile su entrambi i lati;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso;
- di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali ,colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Nel caso di realizzazione dei piani particolareggiati l'acquisto e la posa delle targhe è a carico dei soggetti attuatori. Che si atterranno alle caratteristiche indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 11 Numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc): **direttamente**, quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione; **indirettamente**, quando si apre, invece, su corti, cortili ecc.)

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno non escluse grotte, baracche e simili se adibite ad abitazioni o attività produttive. Sono escluse solo le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Le disposizioni dell'ISTAT per l'attribuzione del numero civico prevedono:

- Per le aree a sviluppo lineare i numeri pari a destra , i dispari a sinistra;
- Per le aree a circolazione poligonale (piazze ecc.) progressiva a partire da sinistra;
- Per le località prive di regolare rete stradale: a spirale a partire dal centro verso la periferia.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Di norma dovranno essere attribuiti i numeri civici e i barrati degli stessi agli edifici ad uso residenziale e i numeri seguiti da lettere dell'alfabeto agli edifici produttivi e alle attività commerciali

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 12 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Art. 13 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 14 Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma identificati a norma del PRG a zone destinate all'edificazione, dovranno essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi. Tale valutazione dovrà essere comunque effettuata anche per aree di diversa destinazione.

Art. 15 Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte a carico del proprietario del fabbricato, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada di accesso.

Nelle case sparse, dovrà essere indicata, oltre al numero civico anche la denominazione dell'area di circolazione (Via, viale ecc.).

Art. 16 Numerazione interna

Gli accessi alle unità immobiliari semplici a cui non si accede direttamente dall'area di circolazione devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto numerando gli accessi da sinistra verso destra come da schema grafico allegato al presente regolamento.

In presenza di più corpi scala all'interno del fabbricato questi dovranno essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli (lettere), iniziando da sinistra verso destra rispetto all'accesso esterno, unico o principale.

Le unità immobiliari semplici alle quali si accede direttamente da un cortile interno devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, rispetto all'accesso esterno, unico o principale.

Art. 17 Targhe numerazione interna

Le targhette per la numerazione civica interna sono a totale carico del proprietario dell'immobile, dovranno essere apposte sul lato destro della porta di accesso dell'unità immobiliare ed essere di materiale resistente metallo, plastica, ceramica ecc.

Art. 18 Richiesta ed Attribuzione della numerazione civica

1) Fabbricati esistenti

Per costruzioni esistenti o per la revisione di assegnazioni precedenti la domanda di attribuzione o di modifica della numerazione civica e/o della numerazione interna deve essere presentata allo sportello URCA, anche via posta ordinaria. Il modello della domanda

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa. Raffaella Iacarusò)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

può essere ritirato allo sportello stesso ed è disponibile anche sul sito internet Comunale. Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà essere allegata una planimetria descrittiva idonea a identificare univocamente l'immobile.

La numerazione può essere modificata d'ufficio per motivi di razionalizzazione e riordino.

2) Costruzione/ristrutturazione di fabbricati soggetti a pratica edilizia

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni l'U.O. SIT, al ricevimento della pratica edilizia, provvede d'ufficio all'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna, comunicando al committente o al tecnico indicati nella pratica edilizia la numerazione civica provvisoria. Contestualmente alla comunicazione della fine lavori è fatto obbligo al committente di comunicare all'Ufficio SIT, mediante apposito modello, la conferma o l'eventuale richiesta di modifica dei numeri civici assegnati provvisoriamente, dovrà inoltre produrre in allegato una planimetria, in triplice copia formato A3, delle unità immobiliari del fabbricato con indicazione della numerazione interna (assegnata secondo le modalità di cui all'art.19 del presente regolamento), nonché delle superfici dei locali ed i riferimenti catastali (mappale e subalterno).

3) In entrambi i casi l'ufficio SIT fornirà al Servizio Anagrafe una proposta d'assegnazione corredata da planimetria descrittiva, tale documento dovrà essere analizzato e valutato dal Servizio Anagrafe il quale provvederà all'emissione del certificato toponomastico inviandolo al richiedente, al proprietario dell'immobile e per conoscenza al Servizio SIT per l'aggiornamento della cartografia.

La proprietà entro 15 giorni dal ricevimento del certificato suddetto, dovrà provvedere a proprie spese all'apposizione delle targhe di numerazione civica ed interna (secondo le modalità di cui agli art. 18 e 20 del presente regolamento) .

La P.M. nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta della prima residenza provvederà ad accertare gli effettivi adempimenti toponomastici.

Art. 19 Obblighi dei proprietari degli immobili

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere massima cura della numerazione civica esterna ed interna provvedendo a segnalare al Comune eventuali mancanze, provvedendo ad evitare deterioramenti che pregiudichino la visibilità della stessa. Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile è collocato.

Art. 20 Iscrizione all'anagrafe

All'atto dell'iscrizione all'anagrafe di nuovo cittadino o per cambio di residenza all'interno del Comune, l'Ufficio Anagrafe dovrà raccogliere e verificare i dati identificativi dell'immobile tramite gli archivi tenuti dal servizio stesso e il supporto cartografico fornito dal servizio SIT.

Qualora le indicazioni presentate dal cittadino risultassero incomplete o in contrasto con i dati registrati, il Servizio Anagrafe dovrà effettuare i controlli opportuni con la eventuale collaborazione da parte della Polizia Municipale atta a verificare la situazione esistente.

Il servizio anagrafe dovrà segnalare le situazioni in contrasto con il presente regolamento al servizio SIT, alla Polizia Municipale e al servizio tributi, per gli adempimenti di competenza.

Art. 21 Obblighi del Comune

Il Servizio Anagrafe dovrà tenere aggiornata la numerazione civica (registro delle strade e dei numeri civici, archivio certificati toponomastici...), a tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Servizio Anagrafe emetterà un provvedimento nei confronti del Proprietario dell'immobile invitandolo a regolarizzare la situazione, applicando le modalità e le procedure del presente regolamento.

Art. 22 Sanzioni

Nel caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del TU 267/2000 ed in particolare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 23 Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le disposizioni assunte con precedenti atti dall'Amministrazione Comunale che risultino in contrasto con il presente regolamento.